

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2870 del 16/05/2025
Oggetto	Procedimento FE18A0003. Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova - Cambio di titolarità di concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo in comune di Finale Emilia (MO) ad uso igienico ed assimilati. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 19, 28 e 36
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2993 del 16/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sedici MAGGIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

OGGETTO: Procedimento FE18A0003. Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova - Cambio di titolarità di concessione semplificata per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo in comune di Finale Emilia (MO) ad uso igienico ed assimilati. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 19, 28 e 36

La Dirigente

Premesso che:

- con la Legge Regionale n. 13 del 2015 recante "Riforma del Sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna e Province, Comuni e loro unioni" la Regione Emilia-Romagna ha previsto che le funzioni in materia ambientale relative alle risorse idriche e all'utilizzo del demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- con la determinazione Arpae n. DET-AMB-2022-5495 del 25/10/2022, valida fino al 31/12/2026 è stata rilasciata all'Associazione dei Testimoni di Geova di Finale Emilia - (C.F. 91001770360) , con sede in Finale Emilia, il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo su terreno di proprietà in comune di Finale Emilia, identificato dal foglio 96 mappale 273 del N.C.T. ad uso igienico ed assimilati con portata massima d'esercizio pari a 1,0 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc 270;
- con nota prot. n. PG/2025/14858 del 24/01/2025, la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (C.F. 97048750588), con sede legale in Roma, proprietaria dell'area ove è ubicato il pozzo, ha presentato la domanda di cambio di titolarità della sopra citata concessione per avvenuto scioglimento e conseguente estinzione dell'Associazione dei Testimoni di Geova di Finale Emilia;

Preso atto che la Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016 considera che i prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e relativi impatti sul corpo idrico tali da determinare l'attuale stato e che conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione, tali prelievi vanno eventualmente rivisti per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

Verificato che:

- la congruità del volume del prelievo è stata valutata nel corso dell'istruttoria come adeguata rispetto al fabbisogno necessario per gli usi praticati dal concessionario;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa idrica rientra nella tipologia d'uso "igienico ed assimilati" di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla D.G.R. n. 65/2015;
- l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- il richiedente ha versato in data 23/01/2025 € 90,00 come spese di istruttoria e in data 27/02/2025 € 193,52 come canone annuo 2025;
- i canoni relativi alla precedente concessione, fino all'annualità 2024 compresa, sono stati pagati regolarmente;
- l'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari ad € 250,00 già corrisposto dal precedente concessionario, Associazione dei Testimoni di Geova di Finale Emilia, i cui beni, rapporti attivi e passivi, per effetto dello scioglimento dell'Associazione stessa sono confluiti nella Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere assentita fino al **31.12.2026**;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s.m.i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n.787/2014, n. 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la Legge n. 190/2012 e il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione in Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. Arpae n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. Arpae n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 “Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna” con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: “Rischi corruttivi e trasparenza”;
- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 “Direzione Generale - Conferma dell'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni. ”;
- la D.D.G. Arpae n. 13/2025 “ Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri”;

Dato atto che:

- come previsto dalla D.G.R. n. 609 del 22 aprile 2025, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022, e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)“;

Su proposta del Responsabile del procedimento dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024;

Sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta, per quanto precede

determina

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (C.F. 97048750588), con sede legale in Roma, il cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo su terreno di proprietà in comune di Finale Emilia, identificato dal foglio 96 mappale 273 del N.C.T. ad uso igienico ed assimilati con portata massima d'esercizio pari a 1,0 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc 270 - **Proc. FE18A0003**;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa sottoscritto digitalmente per accettazione dal concessionario in data 14/05/2025, trasmesso con nota prot. n. PG/2025/89391 del 14/05/2025;

c) di stabilire che la concessione è valida fino al 31.12.2026;

d) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione nella misura indicata nel disciplinare di concessione;

e) di stabilire che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

f) di dare atto che:

- i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

- il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 rispetto al D.Lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D..R. 26/04/1986 n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

- sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

g) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

h) di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

i) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
originale firmato digitalmente

ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Modena
Unità Gestione Demanio Idrico
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla **Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova** (C.F.: 97048750588) - codice procedimento **FE18A0003**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio del pozzo **1 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **270 mc/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dell'area verde privata avente un'estensione di 3420 mq con sistema di irrigazione a pioggia.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

L'opera di presa è costituita da un pozzo ubicato in comune di Finale Emilia, via per Ferrara 6/e.

- ubicazione catastale: foglio **96** mappale **273** del NCT;
- coordinate piane U.T.M. RER X=**682.679** Y= **967.217**;

Dati tecnici del pozzo

- colonna tubolare di diametro Ø=1000 mm;
- profondità m 14 dal piano campagna;
- portata nominale massima 1 l/s;
- monofalda: tratto filtrante tra -10 e -14 m;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 0,75;

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente

disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo al 2025 è di **€ 193,52**.

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari ad **€ 250,00** già corrisposto dal precedente concessionario, Associazione dei Testimoni di Geova di Finale Emilia, i cui beni, rapporti attivi e passivi, per effetto dello scioglimento dell'Associazione stessa sono confluiti nella Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.2 Dispositivo di misurazione

Ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016, il concessionario deve provvedere, qualora non sia già presente, all'installazione di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati entro tre mesi dall'adozione dell'Atto di concessione. Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

-ARPAE - SAC di Modena - PEC aomo@cert.arpa.emr.it

-REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Area Tutela e Gestione Acqua

PEC acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it

- AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO - PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;

- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto dell'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 – VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.